

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti.

DECRETA

Art. 1. Sopra la terra dei demani comunali da dividersi, giusta la legge, fra i cittadini del proprio comune, avrà una quota certa senza sorteggio chiunque si sarà battuto per la patria. In caso di morte del milite, questo diritto apparterrà al suo erede.

Art. 2. La quota di cui è parola all'articolo precedente, sarà uguale a quella stabilita per tutti i capi di famiglia poveri non possidenti, e le cui quote saranno sorteggiate. Tuttavia se le terre di un comune siano tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione, i militi e i loro eredi otterranno una quota doppia a quella degli altri dividendi.

Art. 3. Qualora i Comuni non abbiano demanio proprio, vi sarà supplito con le terre appartenenti al demanio dello Stato o della Corona.

Art. 4 Il Segretario di Stato sarà incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 28 Maggio 1860

Il Dittatore

G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato

F. CRISPI